

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

*Elenco dei principali provvedimenti attuativi di cui al nuovo codice dei contratti, D.lgs. n. 50/2016, che dovranno essere adottati sia dall'ANAC (suddivisi tra atti, linee guida e modelli tipo) sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dai Ministeri coinvolti (principalmente in forma di decreto).
La data di riferimento su cui sono calcolati i termini è il 19 aprile 2016.*

PROVVEDIMENTI ANAC

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
1	RUP (stazione appaltante)	31, co. 5	90 giorni (18/07/2016)	- Atto che definisce una disciplina di maggiore dettaglio su: - compiti specifici del RUP, - ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori, - importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.	Fino all'adozione dell'atto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 8).
2	Appalti sotto-soglia	36, co. 7	90 giorni (18/07/2016)	- Linee guida in merito a: - modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, - formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.	Nelle more dell'emanazione delle linee guida, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice (art. 216, co. 9).
3	Qualificazione SA (stazione appaltante)	38, co. 6	no	- Atto che: - definisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, - assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le	Fino all'adozione dell'atto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 (art. 216, co. 10).

PROVVEDIMENTI ANAC

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, ○ stabilisce modalità diversificate di qualificazione che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.	<i>NB: Il riferimento è al DPCM ex art. 38, co. 2, in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti.</i>
4	Albo commissari (stazione appaltante)	77, co 3 e 78	120 giorni (17/08/2016)	• Atto che definisce ai fini dell'iscrizione: ○ requisiti di compatibilità e moralità, ○ di comprovata competenza e professionalità. <i>NB: l'ANAC gestisce e aggiorna l'albo secondo criteri individuati con apposite determinazioni.</i>	• <i>Fino all'adozione dell'atto, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 216, co. 12).</i>
5	Motivi di esclusione (imprese e professionisti)	80, co. 13	Facoltative 90 giorni (18/07/2016)	• Linee guida emanate al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, in merito: ○ ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ex comma 5, lettera c) dell'art. 80, ○ alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che sono significative ai fini del medesimo comma.	• <i>Nessuno.</i>

PROVVEDIMENTI ANAC

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
6	Qualificazione OE (imprese)	83, co. 2, 84, co. 2, 4 e 10	1 anno (19/04/2016)	• Linee guida da adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con cui sono disciplinati, anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese: ○ sistema di qualificazione, ○ casi e le modalità di avvalimento, ○ livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale, ○ requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lett. b) e c) e la documentazione richiesta per la dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, ○ requisiti di ordine generale e di capacità strutturale ai fini della verifica di mantenimento da effettuare entro il terzo anno.	• Fino all'adozione delle linee guida, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 14).

PROVVEDIMENTI ANAC

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
7	Rating d'impresa (imprese e professionisti)	83, co. 10 84, co. 4, lett. "d"	3 mesi 19/07/2016	• Linee guida che definiscono: ○ requisiti reputazionali, ○ criteri di valutazione degli stessi, ○ modalità di rilascio della relativa certificazione.	• <i>Nessuno.</i>
8	Verifica SOA concorrente (imprese)	84, co. 6 e 8	1 anno (19/04/2016)	• Linee guida concernenti ○ modalità di verifica, su segnalazione della stazione appaltante, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione dei concorrenti, ○ casi e modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, ○ decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione ○ criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.	• <i>Cfr. art. 83, co. 2.</i> <i>NB: queste linee guida potrebbero rientrare in quelle generali sulla qualificazione di cui all'art. 83, co.2.</i>
9	Fallimento e concordato con continuità (imprese)	110, co. 5, lett. "b"	no	• Linee guida concernenti: ○ requisiti aggiuntivi per in caso di fallimento dell'esecutore o di concordato con continuità, ai fini della partecipazione a	• <i>Nessuno.</i>

PROVVEDIMENTI ANAC

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				nuove procedure di gara, dell'affidamento di subappalti o della continuazione dell'esecuzione dei contratti già stipulati.	
10	Concessionari (imprese)	177, co. 3	90 giorni (18/07/2016)	- Linee guida riguardanti la: - verifica del rispetto del limite minimo dell'80% da appaltare all'esterno da parte del concessionario.	Nessuno.
11	Partenariato pubblico privato	181, co. 4	90 giorni (18/07/2016)	- Linee guida adottate, sentito il MEF, riguardanti le: - modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti.	Nessuno.
12	Qualificazione Contraente generale (imprese)	197, co. 3 e 4	no	- Linee guida che stabiliscono: - classifiche di importo della qualificazione, - requisiti di adeguatezza ulteriori a quelli dell' art. 84 in merito a - capacità economica e finanziaria, - idoneità tecnica e organizzativa, - organico tecnico e dirigenziale.	- Nelle more dell'emanazione delle linee guida, continua ad applicarsi la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII del D.P.R. 207/2010 (art. 217, co. 14) - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida (art. 199. co. 4)

PROVVEDIMENTI ANAC

<i>n.</i>	<i>Ambito applicazione</i>	<i>Articoli</i>	<i>Termine</i>	<i>Disciplina</i>	<i>Regime transitorio</i>
13	Arbitrato	209, co. 13	no	• Atto che disciplina: ○ le modalità informatiche e telematiche del deposito del lodo presso la camera arbitrale.	• <i>Nessuno.</i>
14	Modelli tipo	213, co. 2	no	• Bandi-tipo (art. 71. Co. 1), capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.	• <i>Nessuno.</i>

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
1	Appalti all'estero (imprese)	1, co. 7	no	• Direttive generali MAE¹, adottate d'intesa con l'ANAC, per disciplinare ○ procedure di scelta contraente, ○ esecuzione da svolgersi all'estero.	• <i>Fino all'adozione del decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 26).</i>
2	Programma delle acquisizioni (stazioni appaltanti)	21, co. 8 e 9	90 giorni (18/07/2016)	• Decreto MIT², di concerto con il MEF³, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: ○ aggiornamento, priorità e schemi tipo dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, anche per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali e il completamento delle opere incompiute, ○ criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, ○ standard obblighi informativi e 1di pubblicità dei contratti, ○ raccordo tra soggetti aggregatori e centrali di committenza.	• <i>Fino all'adozione del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto (216, co. 3).</i>

¹ Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

² Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

³ Ministero dell'economia e delle finanze.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
3	Livelli della progettazione (appalti-concessioni)	23, co. 3	no	Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il MATTM⁴ e del MiBACT⁵ che definisce: - contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.	<i>Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'art. 248, del D.P.R. 207/2010.</i>
4	Strumenti elettronici di progettazione (professionisti)	23, co. 13	31 luglio 2016	Decreto del MIT da adottare, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, che definisce: - tempi per la progressiva introduzione di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (non solo BIM), al fine di consentire l'utilizzazione di metodi e strumenti elettronici di progettazione da parte delle SA dotate di personale formato e utilizzabile da queste come requisito premiante di qualificazione ex art. 38.	Nessuno.
5	Costo del lavoro (imprese)	23, co. 16	Annuale	Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportano - annualmente il costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture.	<i>Fino all'adozione delle tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.</i>
6	Qualificazione (professionisti)	24, co. 2	no	Decreto MIT, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere: - società di professionisti,	<i>Fino all'adozione del decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 5).</i>

⁴ Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

⁵ Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				- o società di ingegneria, - o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.	
7	Corrispettivi Progettisti (professionisti)	24, co. 8	60 giorni (18/06/2016)	• Decreto Ministro della giustizia, di concerto con il MIT, di: - o approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività.	• <i>Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (art. 216, co. 6).</i>
8	Qualificazione (verifiche archeologiche)	25, co. 2		• Decreto del MiBACT, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, con cui si provvede a: - o disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati	• <i>Fino all'adozione del decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 (art. 216, co. 7).</i>
9	Verifica archeologica preventiva	25, co. 13	90 giorni (18/07/2016)	• DPCM⁶, su proposta del MiBACT, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il MIT, che individua: - o procedimenti semplificati a tutela del patrimonio archeologico e dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.	• <i>Nessuno.</i>
10	Criteri ambientali minimi	34, co. 1	no	• Decreto MATTM, contenente: - o criteri ambientali minimi, tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei	• <i>Nessuno.</i>

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'OEPV ⁷ .	
11	Criteri di sostenibilità energetica e ambientale	34, co. 3	no	Decreto MATTM con cui può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta indicato al co. 2 dell'art. 34.	Nessuno.
12	Centrali di committenza (stazioni appaltanti)	37, co. 5	6 mesi (19/10/2016)	DPCM, su proposta del MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che stabilisce: - ambiti territoriali di riferimento, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche e i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, - modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.	Fino all'adozione del decreto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012.
13	Qualificazione (stazioni appaltanti)	38, co. 2	90 giorni (18/07/2016)	DPCM da adottarsi, su proposta del MIT e del MEF, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata, con cui sono definiti: - requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, - modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e	- Fino all'adozione del decreto, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012. - NB: Per l'attuazione è necessario il corrispondente atto dell'ANAC.

⁷ Offerta economicamente più vantaggiosa.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.	
14	Digitalizzazione delle procedure (stazioni appaltanti)	44, co. 1	1 anno (19/04/2017)	- Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il MIT, sentita l'AGID⁸ nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, con cui sono definite: - modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle PA, - migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.	Nessuno.
15	Pubblicazione bandi	73, co. 1	6 mesi (19/10/2016)	- Decreto del MIT, d'intesa con l'ANAC, che definisce: - indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire certezza della data, trasparenza, conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, - data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono	Fino all'adozione del decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla GU degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al co. 6, primo periodo, dell'art. 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione

⁸ Agenzia per l'Italia Digitale.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.	nella GU. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'art. 66, co. 7, D.lgs. 163/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice , ex art. 26 del D.L. 66/2016, come modificato dall'art. 7, co. 7, del D.L. 210/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2016 (art. 216 co. 11).
16	Tariffa commissari (stazioni appaltanti)	77, co. 10	no	• Decreto MIT, di concerto con il MEF, sentita l'ANAC, per determinazione: ○ tariffa di iscrizione all'albo, ○ compenso massimo per i commissari.	• Nessuno.
17	Banca dati (stazioni appaltanti e concorrenti)	81, co. 2	no	• Decreto MIT, sentita l'ANAC e l'AGID, con cui: a) sono indicati: ○ dati e documenti inclusi nella BDO⁹, consultabili anche dalle amministrazioni di altri Stati membri, ○ modalità di presentazione dei documenti non inclusi nella BD, ○ termini e regole tecniche per acquisizione, aggiornamento e consultazione dei dati. b) si provvede alla definizione di: ○ una progressiva informatizzazione della comprova dei requisiti di partecipazione e assenza di cause di esclusione, ○ criteri e modalità relative all'interoperabilità tra le diverse BD coinvolte nel procedimento.	• Fino all'adozione del decreto, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC. NB: Entro il 31/12/2016, il MIT in accordo con ANAC definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate e fino all'adozione dell'adozione del decreto, le SA e gli OE utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso l'ANAC.

⁹ Banca dati.

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
18	Qualificazione (sistema sperimentale ed alternativo)	84, co. 12	1 anno (19/04/2017)	• Decreto MIT, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire: ○ modalità di qualificazione migliorative da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate e, se del caso, ○ graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.	• <i>Nessuno.</i>
19	Categorie di qualificazione (SIOS)	89, co. 11	3 mesi (19/07/206)	• Decreto MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui sono definiti: ○ elenco delle SIOS, ○ requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.	• <i>Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.</i>
20	Collaudo (stazioni appaltanti)	102, co. 3 ed 8	no	• Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, con cui sono disciplinate e definite: ○ modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. ○ fattispecie di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori può essere elevato sino ad un anno.	• <i>Fino all'adozione del decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.</i>

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
21	Garanzie per l'esecuzione	103, co. 9 104, co. 12	no	- Decreto MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, è approvato: - schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie, preventivamente concordati con le banche e le imprese assicurative o loro rappresentanze che devono assumersi questi rischi. - schema tipo di fideiussione per l'esecuzione di appalti di particolare valore.	Nessuno.
22	Direzione lavori (stazioni appaltanti)	111, co. 2	90 giorni (18/07/2016)	- Decreto MIT, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano - modalità e, se del caso, tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento eseguito.	Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.
23	Direzione lavori (stazioni appaltanti)	111, co. 1 e 2	90 giorni (18/07/2016)	- Decreto MIT, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che approva le linee guida che individuano: - modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione, in conformità ai documenti contrattuali, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, con	Fino alla data entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II - ossia gli artt. da 178 a 210, in merito allo scopo e alla forma della contabilità - nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 17).

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				particolare riferimento alle metodologie/strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità; modalità di effettuazione dell'attività di controllo secondo criteri di trasparenza e semplificazione.	
24	Qualificazione nei beni culturali (imprese)	146, co. 4	6 mesi (19/10/2016)	Decreto MiBAC, di concerto con il MIT, con cui sono definiti: - requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione, - livelli e contenuti della progettazione, - principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori, - ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, - interventi, per i quali la scheda tecnica del progetto di fattibilità deve essere redatta da restauratori di beni culturali qualificati, - esecuzione in economia consentita in relazione a particolari tipi di intervento, - collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.	<i>Fino alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 248 e 251 del D.P.R. 207/2010 (art. 216, co. 19).</i>
25	Difesa e sicurezza	159, co. 4	90 giorni (18/07/2016)	Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il MIT, sentita l'ANAC, che definisce linee generali per: - disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione	<i>Fino all'adozione del decreto, si applicano le procedure previste dal del D.P.R. 236/2012 (art. 216, co. 20).</i>

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
				del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; o interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo delle soglie comunitarie.	
26	Partenariato pubblico privato	185, co. 3	no	• Decreto MEF, di concerto con il MIT, che stabilisce: - o modalità con cui possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi.	• <i>Nessuno.</i>
27	Affidamento (contraente generale)	194, co. 12	no	• Decreto MEF, di concerto con il MIT, che definisce: - o modalità operative delle garanzie prestate dallo Stato, inserite nell'elenco allegato dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	• <i>Nessuno.</i>
28	Servizi di supporto e di indagine (contraente generale)	196, co. 2		• Decreto MIT, di concerto con il MEF, afferente: - o modalità e limiti con cui sono stabiliti gli oneri relativi ai servizi di supporto e di indagine svolti da soggetti specializzati nel settore, e di cui le commissioni di collaudo per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità possono essere autorizzate ad avvalersi dal soggetto aggiudicatore.	• <i>Nessuno.</i>

ALTRI PROVVEDIMENTI

n.	Ambito applicazione	Articoli	Termine	Disciplina	Regime transitorio
29	Albo direttori dei lavori e collaudatori (contraente generale)	196, co. 4	6 mesi (19/10/2016)	• Decreto MIT con cui sono disciplinate: ○ modalità di iscrizione all'albo e di nomina, ○ compensi da corrispondere per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale. NB: L'albo nazionale, istituito presso il MIT, è obbligatorio per i soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore (co. 3).	• Fino all'istituzione dell'albo, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento (art. 216, co. 21).
30	Infrastrutture insediamenti prioritari	203, co. 1	no	• Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il MIT, con cui sono individuate ○ procedure per il monitoraggio e la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.	Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del codice (art. 203, co. 1).
31	Compenso degli arbitri	209, co. 16	no	• Decreto MIT che determina i limiti al compenso degli arbitri, stabiliti dalla Camera arbitrale con apposita delibera, su proposta del collegio arbitrale.	Fino alla data di entrata in vigore del decreto, il corrispettivo è determinato applicando l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398 (art. 216, co. 22).
32	Cabina di regia	212, co. 5	3 mesi (19/07/2016)	• DPCM da adottare, di concerto con il MIT, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata con cui sono stabiliti: ○ Composizione e funzionamento della Cabina.	Nessuno.
33	Commissari straordinari (infrastrutture e	214, co. 4, 5 e 8	Occorrenza	• DPCM di nomina del commissario straordinario che individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di	Nessuno.

ALTRI PROVVEDIMENTI

<i>n.</i>	<i>Ambito applicazione</i>	<i>Articoli</i>	<i>Termine</i>	<i>Disciplina</i>	<i>Regime transitorio</i>
	<i>insediamenti prioritari)</i>			corresponsione degli stessi; nomina su proposta del MIT, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.	
34	Linee guida di coordina- mento		no	Linee guida del MIT, interpretative e di indirizzo, da adottare su proposta dell'ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice (cfr. art. 1, co. 5 della L. n. 11/2016),	<i>Nessuno.</i>

9 giugno 2016
BU/me